



Prefettura di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale del Governo

ALLEGATO 2

AFFIDAMENTO BIENNALE IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTISTA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - Art. 50, comma 1 lett b) D. Lgs 36/2023.

CIG: _____

Art. 1- Oggetto.

Il presente atto negoziale definisce le modalità e le condizioni relative al servizio biennale di trasporto, con autista, di cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale.

Art. 2- Descrizione del servizio e modalità di esecuzione.

Il servizio consiste nel prelevare, a seguito di segnalazione del Ministero dell'Interno e della Prefettura capoluogo di regione, nel punto di raccolta, di volta in volta comunicato, i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in arrivo sul territorio ai fini del successivo trasferimento presso le strutture di accoglienza in ambito provinciale.

Il servizio di trasporto, con autista, da espletarsi, in ambito regionale, dovrà essere effettuato con **veicoli** idonei, efficienti e in regola rispetto alle vigenti normative in materia di sicurezza, di circolazione, nonché condotti da **soggetti** dotati di adeguata professionalità in materia di trasporto di persone.

E' richiesta la disponibilità dei mezzi e degli autisti 24 ore su 24, atteso che la richiesta di attivazione del servizio potrà avvenire in qualunque ora della giornata e anche nei giorni festivi:

Attesa la peculiarità del servizio è necessaria la disponibilità ad eseguire le prestazioni anche con un preavviso di 4 ore.

E' prevista la possibilità che i veicoli debbano attendere nei luoghi di partenza.

I mezzi utilizzati dovranno essere soggetti a disinfestazione a causa delle condizioni igieniche precarie dei passeggeri e delle eventuali contingenti situazioni sanitarie.

Il servizio non potrà essere interrotto per nessuna ragione. La Ditta aggiudicataria non potrà sospendere il servizio per sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno qualora siano in atto controversie con la Stazione Appaltante. La sospensione unilaterale del servizio da parte dell'appaltatore costituisce inadempimento grave, tale da motivare la risoluzione del contratto.

- I mezzi utilizzati dovranno essere adeguati tendenzialmente alle seguenti tipologie di trasporto:

- fino a 9 posti
- fino a 18 posti
- fino a 36 posti
- fino a 50 posti
- oltre i 50 posti

Tenuto conto della peculiarità del servizio in argomento, che **impedisce di prevedere** il numero di trasporti da effettuare nonché le capienze dei mezzi necessarie (trattandosi di circostanze comunicate di volta in volta alla Prefettura dal competente Dicastero centrale), il servizio oggetto della presente procedura è subordinato al sorgere **dell'effettiva necessità**, a seguito di richieste avanzate dalla Prefettura o Questura,



Prefettura di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale del Governo

ALLEGATO 2

concernenti il servizio di trasporto in sé, la capienza dei veicoli e/o eventuali altre dotazioni e servizi (es: servizi igienici a bordo, attestazione di avvenuta sanificazione dei mezzi, assicurazione distanziamento delle persone all'interno del mezzo).

Art.3- Durata del contratto.

L'appalto decorrerà dal _____ **per concludersi il 31 dicembre 2025**, fermo restando il permanere delle esigenze connesse all'affidamento da parte della Stazione appaltante, nonché l'eventuale attivazione dell'opzione di proroga ex comma 10, art.120 del D.Lgs 36/2023 per un periodo stimato di tre mesi, ove dovesse permanere l'esigenza di continuare ad assicurare il servizio oltre la scadenza prevista e nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara volta all'individuazione di un nuovo affidatario.

Art.4- Costo stimato e revisione prezzi.

L'importo presunto dell'affidamento, calcolato in euro 110.000,00, IVA esclusa deve intendersi **meramente indicativo** e non vincolante ai fini dell'affidamento ed è così quantificato per la determinazione delle soglie di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti.

Il pagamento dei corrispettivi sarà commisurato al servizio effettivamente richiesto e svolto e, qualora non vi fosse la necessità di avvalersi delle prestazioni in oggetto, **la Stazione appaltante non sarà tenuta a corrispondere alcun corrispettivo.**

Per i servizi oggetto del presente contratto l'Amministrazione corrisponderà il seguente corrispettivo

€ ___/Km, IVA esclusa, quale corrispettivo omnicomprendente degli eventuali costi per pedaggi autostradali, parcheggi, carburante.

Gli importi da corrispondere saranno determinati dal prodotto tra il prezzo offerto, costo /km, e l'effettivo numero di chilometri percorsi.

Per il calcolo delle distanze di percorrenza si dovrà tenere conto della località di partenza, ossia del luogo di raccolta dei migranti fino alla destinazione e viceversa, per il tragitto di ritorno.

All'affidatario saranno riconosciuti, solo se dovuti, i corrispettivi aggiuntivi, in misura fissa, di seguito riportati:

- € 80,00, Iva esclusa, per l'eventuale servizio notturno, festivo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) e per il servizio prestato in corrispondenza di giornata festiva;
- per l'attesa superiore ad 1 ora all'affidatario potrà essere riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo commisurato alla tariffa oraria feriale, notturna, festiva, festiva notturna.

Qualora nel periodo di validità dell'affidamento non venissero richiesti servizi, la Prefettura non corrisponderà alla Ditta affidataria alcun corrispettivo.

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi potranno essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, su richiesta delle parti, nei casi previsti dal successivo comma 2, secondo le modalità di cui al



Prefettura di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale del Governo

ALLEGATO 2

comma 3, lett.b) del D.Lgs. 36/2023, ovvero utilizzando gli indici ISTAT dei prezzi al consumo con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 5- Attività di verifica sulla corretta esecuzione dell'appalto

Il direttore dell'esecuzione, individuato nella persona del Dirigente *pro tempore* l'Area IV della Prefettura di Forlì-Cesena, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal presente contratto e prospetta al titolare dell'impresa o ad un suo delegato l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio.

Art. 6- Fattispecie di inadempimento

L'impresa è formalmente inadempiente quando:

- Ometta o ritardi l'espletamento del servizio di trasporto;
- Ometta o ritardi il servizio di assistenza h 24 per ogni evenienza e necessità che si presenti durante la fase esecutiva del servizio;
- Esegua le prestazioni in maniera difforme dal presente contratto.

Art.7- Penalità

La Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto apprese a seguito di segnalazione del direttore dell'esecuzione, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra l'1% ed il 10% dell'importo contrattuale dovuto al netto dell'IVA per ogni singola prestazione, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile

L'Amministrazione contesta per iscritto gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'aggiudicatario, il quale può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale di cui al comma 1 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.

L'importo delle penalità è addebitato a compensazione dei crediti dell'appaltatore discendenti dal contratto.

Art. 8- Inadempimenti e facoltà di risoluzione

L'accertamento di almeno tre omissioni nel corso del contratto fa sorgere nella Prefettura il diritto di dichiarare risolto il contratto.

L'omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico l'impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e pertanto l'appaltatore ne risponde a pieno titolo.

L'eventuale risoluzione del contratto, prevista al precedente articolo comporta l'affidamento del servizio in danno dell'appaltatore fino alla scadenza naturale dell'obbligazione.

Art.9- Sospensione dei pagamenti ed esecuzione in danno

La Prefettura, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione di procedure e nella prestazione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa.



Prefettura di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale del Governo

ALLEGATO 2

La Prefettura dichiara risolto il contratto qualora, alla scadenza dei tre mesi di cui al precedente comma 2, l'Impresa non sia posta in regola.

La Prefettura inoltre, in caso di inadempienza, si riserva la facoltà di ricorrere all'esecuzione in danno del servizio imputando le eventuali spese aggiuntive alla ditta inadempiente.

Art. 10- Pagamento dei corrispettivi alla Prefettura

La Prefettura liquiderà esclusivamente i costi relativi ai servizi di trasporto, con autista, di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, per i quali dovrà essere emessa fatturazione intestata a questa Amministrazione (Codice univoco amministrazione: XLP5NY).

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, dedotte le eventuali penalità e le somme eventualmente non dovute per omissione del servizio, viene effettuato dietro presentazione di apposita fattura elettronica per il servizio reso, intestata alla Prefettura di Forlì-Cesena– Ufficio Territoriale del Governo, redatta secondo le norme in vigore, e riportante il CIG indicato nel presente atto di affidamento.

I pagamenti vengono disposti, ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, entro 30 giorni dal rilascio del certificato di regolare esecuzione e fatta salva la regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell'aggiudicatario. Si applica quanto previsto dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

Il **pagamento del corrispettivo sarà commisurato al servizio effettivamente richiesto e svolto**. Qualora questa Prefettura non avesse necessità di avvalersi del servizio in parola nel periodo di validità della convenzione, l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo, a qualsiasi titolo.

Ove risultassero a carico dell'impresa appaltatrice insoluti contributivi e/o assicurativi la Prefettura procederà all'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31 comma 3 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 11- Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche, pena la nullità del contratto.

Art. 12- Clausola finale

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- dall'avviso pubblico e suoi allegati;
- dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici - di servizi ed, in particolare, da quelle di cui al D.Lgs n.36/2023;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati.

Art. 13- Deposito cauzionale

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'Impresa è tenuta a presentare polizza fideiussoria nella misura e secondo le modalità indicate dall'art. 117 del D.Lgs 36/2023. Tale cauzione rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e dovrà essere reintegrata a mano a mano che su di essa l'Amministrazione operi prelevamenti



Prefettura di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale del Governo

ALLEGATO 2

per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dell'Amministrazione, sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto, affidando l'appalto ad altra Ditta in danno di quella contraente.

Art. 14- Controversie

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse allo stipulando contratto per la fornitura dei servizi richiesti, è esclusivamente competente il foro di Forlì.

Forlì, data protocollo

PER LA STAZIONE APPALTANTE
Il Vice Prefetto Vicario
(Longhi)

PER L'IMPRESA
(Il rappresentante legale)